

Regolamento per Interventi Sociali

Art 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina alcuni interventi sociali che il comune di Arena Po esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica, attribuiti ai comuni con il DPR 24/7/1977 n. 616, della Legge 104/92, della legge 31/3/98 n. 112 e della legge 18/8/2000 n. 267 e della legge 8/11/2000 n. 328 al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione.

Si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui alla normativa speciale definita con D.Lgs. 109/98 (integrata con DPCM 221/99, DPCM 305/99, DM 29/07/1999, con DPCM 242/2001 e successive modifiche ed integrazioni).

Art 2

Interventi e prestazioni

Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che l'aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità sociale, il Comune nel limite degli stanziamenti di bilancio interviene con:

1. Contributi e/o agevolazioni a sostegno del nucleo familiare
2. Assistenza scolastica a favore di alunni diversamente abili
3. Integrazione della retta di ricovero per anziani o diversamente abili
4. Aiuti di natura economica per sostenere il reinserimento nel tessuto sociale di emarginati (tossicodipendenti, diversamente abili, ecc.)
5. Aiuti di natura economica a carattere straordinario per:
 - a) spese di affitto di abitazione ad uso residenziale, qualora il soggetto richiedente o un suo familiare convivente non abbia beneficiato dei contributi regionali di cui alla L.R. 9 dicembre 1998 n. 431 e succ. mod. ed int.
 - b) erogazione di servizi primari (luce, gas, telefono e acqua) ed acquisto generi alimentari di prima necessità
6. Trasporto di soggetti dializzati, diversamente abili e/o soggetti affetti da malattie e/o patologie che richiedono terapie a carattere continuativo in strutture e/o centri specializzati.
7. Trasporto di soggetti diversamente abili e/o affetti da patologie e/o malattie che richiedono terapie con frequenza non periodica.
8. Integrazione della retta di frequenza in strutture a centro diurno a favore di soggetti diversamente abili (es. Servizio di Formazione all'Autonomia).

Gli interventi di aiuto economico possono essere sostituiti da altre forme indirette di sussidio.

Art. 3

Destinatari

Hanno diritto a chiedere le prestazioni di cui all'art. 2 del presente regolamento coloro i quali siano iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Arena Po.

Art. 4

Modalità di presentazione della domanda

La domanda, volta all'ottenimento di un intervento, di una prestazione o di una agevolazione di cui all'art. 2 del presente regolamento, dovrà essere presentata all'Ufficio competente che supporterà l'utente nella compilazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU).

Tale dichiarazione sostitutiva dovrà essere resa secondo il modello tipo che verrà consegnato dal Comune.

In sede di dichiarazione il richiedente si impegna a comunicare anche in corso d'anno, eventuali modifiche significative intervenute nella situazione economica inizialmente dichiarata. Per modificazioni significative si intendono:

- variazione quantitativa (numero dei componenti) e qualitativa (es. invalidità sopravvenuta) del nucleo familiare;
- variazione del reddito in misura maggiore o minore del 30% sul totale dichiarato e comunque in misura tale da comportare variazione ai fini dell'individuazione delle fasce ISEE di cui al presente regolamento.
- variazione del patrimonio mobiliare in misura tale da influire sulle fasce imponibili dichiarate;
- variazione della consistenza del patrimonio immobiliare o acquisizione di nuovo patrimonio immobiliare.

I richiedenti gli interventi e/o le prestazioni verranno automaticamente inseriti nella fascia massima di contribuzione nei seguenti casi:

- mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva unica;
- mancata presentazione di idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati

Art. 5

Definizione di minimo vitale

Per "minimo vitale" si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo e il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano, così come disciplinato dalla normativa di cui all'art. 1 cpv.

Il minimo vitale è determinato in Euro 6.079,59 aggiornato annualmente e automaticamente sulla base dell'importo del trattamento minimo di pensione definito dall'INPS al primo gennaio di ogni anno.

Art. 6

Contributi e/o agevolazioni a sostegno economico del nucleo familiare

Nel limite degli stanziamenti di bilancio verranno concessi contributi e/o agevolazioni a sostegno economico del nucleo familiare per:

- spese atte a garantire l'esercizio del diritto allo studio in presenza di iscrizioni alla scuola primaria, scuola secondaria inferiore e alla scuola secondaria superiore (statali) per quanto concerne il servizio di refezione scolastica e il servizio di trasporto.

Il richiedente dovrà allegare alla domanda la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per la determinazione dell'ISEE

L'esenzione totale è concessa ai richiedenti che presentano un ISEE inferiore al minimo vitale così come determinato all'art. 5 del presente Regolamento.

I richiedenti che presentano un ISEE superiore al minimo vitale e fino a Euro 8.000,00 hanno diritto ad una riduzione:

- del 30% delle spese sostenute e regolarmente documentate solo se nel nucleo familiare sono presenti 3 o più figli a carico o se nel nucleo familiare, indipendentemente dal numero dei figli a carico, è presente un solo genitore.
- del 15% delle spese sostenute e regolarmente documentate solo se nel nucleo familiare sono presenti 2 figli a carico

In presenza di eventuali situazioni di grave difficoltà e/o di disagio familiare e/o sociale del nucleo familiare segnalate e relazionate dai servizi sociali del Distretto Socio Sanitario di Broni i richiedenti potranno beneficiare dell'esenzione totale indipendentemente dal minimo vitale o dal numero di figli a carico; tale disposizione si estende anche a favore degli iscritti alla scuola dell'infanzia e comporta l'esenzione dal pagamento del servizio di trasporto e del servizio di refezione della scuola stessa.

Art. 7

Aiuto di natura economico per reinserimento di soggetti emarginati

Al fine di favorire la reintegrazione nel tessuto sociale di persone emarginate quali, ex tossicodipendenti, diversamente abili, ecc. la Giunta Comunale può intervenire con un ausilio finanziario nella misura necessaria tenuto conto dei limiti degli stanziamenti di bilancio.

La liquidazione dell'aiuto economico sarà materialmente eseguita una volta al mese con provvedimento del Responsabile del Servizio secondo il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Art. 8

Aiuto di natura economica a carattere straordinario per persone che versino in stato di bisogno

Un aiuto di natura economica a carattere straordinario può essere concesso dalla Giunta Comunale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, per:

- spese di affitto di abitazione ad uso residenziale, qualora il soggetto richiedente o un suo familiare non abbia beneficiato dei contributi regionali di cui alla L.R. 9 dicembre 1998 n. 431 e succ. mod. ed int.

L'aiuto di natura economica a carattere straordinario per spese di affitto può essere concesso solo in presenza delle seguenti condizioni:

- a) il contratto di affitto è regolarmente registrato o in corso di registrazione;
- b) il contratto di affitto è relativo ad unità immobiliare ad uso residenziale e occupata a titolo di residenza esclusiva o principale del richiedente e del suo nucleo familiare;
- c) i soggetti non facenti parte dell'Unione Europea sono in regola ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 286/1998 e succ. mod. ed int.
- d) nessuno dei componenti il nucleo familiare è titolare di diritto di proprietà o altri diritti reali di godimento su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare;

La richiesta di aiuto economico per il pagamento delle spese di affitto dovrà riportare le motivazioni di mancata presentazione e/o accoglimento della domanda di accesso ai contributi regionali di cui alla L.R. 9/12/1998 n. 431 e succ. mod. ed int.

- erogazione di servizi primari (luce, gas, telefono e acqua) e acquisto generi alimentari di prima necessità

In favore delle persone che versino in stato di bisogno, la Giunta Comunale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, può concedere un aiuto economico di carattere straordinario per:

- a) l'acquisto di generi alimentari di prima necessità

La fornitura è effettuata dall'Ente tramite il proprio personale; trattandosi di ausilio di carattere straordinario, non sarà possibile effettuare forniture a carattere continuativo.

- b) il pagamento delle bollette relative all'erogazione dei servizi primari (luce, acqua, gas e telefono)

L'aiuto economico sarà concesso solo a presentazione delle bollette invase.

L'aiuto economico non sarà concesso per nuovi allacciamenti e/o allacciamenti a ripristino per interruzione del servizio dovuto a mancato pagamento delle utenze.

Ai fine dell'ottenimento di aiuto economico a carattere straordinario, il richiedente dovrà allegare alla domanda la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per la determinazione dell'ISEE nonché l'importo degli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti ivi compresi quelli a tassazione separata ed i sussidi a carattere assistenziale.

I benefici economici saranno concessi a coloro che presentano un ISEE inferiore al minimo vitale così come definito all'art. 5 del presente Regolamento.

Qualora il richiedente o componente il suo nucleo familiare o altro soggetto a carico ai fini IRPEF percepisca emolumenti non rientranti nella disciplina ISEE (es. sussidi a carattere assistenziale) l'aiuto economico a carattere straordinario verrà concesso solo se, tali sussidi, non consentono il raggiungimento di un indicatore della situazione economica equivalente superiore alla soglia del minimo vitale.

L'ausilio finanziario di carattere straordinario potrà essere beneficiato anche da coloro che pur disponendo di una soglia di reddito superiore al "minimo vitale", si vengono a trovare in condizioni di difficoltà economiche per fatti contingenti e straordinari.

L'attribuzione di vantaggi economici non esclude la fruizione agevolata o gratuita dei servizi.

Art. 9

Assistenza scolastica a favore di alunni diversamente abili

L'assistenza scolastica a favore di alunni diversamente abili è concessa dalla Giunta Comunale per concorrere, per quanto di propria competenza, insieme alle Istituzioni Scolastiche, alla salvaguardia del diritto all'educazione ed all'istruzione degli alunni diversamente abili nelle sezioni di scuola dell'infanzia, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.

Le scuole predispongono, per ogni alunno con handicap grave, residente nel Comune e che abbia necessità di assistenza ad personam in ambito scolastico, una specifica richiesta all'Assessorato all'Istruzione del Comune stesso.

Le eventuali richieste di assistenza vengono inoltrate dai dirigenti scolastici entro il 30 giugno di ciascun anno.

Il Comune, in presenza di richieste inoltrate secondo le modalità e i tempi sopraindicati, eroga il servizio di assistenza, nella misura concordata con le istituzioni scolastiche, a partire dal primo giorno di scuola di ogni anno scolastico.

Qualora la richiesta di personale assistente venga presentata ad anno scolastico già iniziato, per l'emergenza di bisogni imprevisi, il Comune eroga il servizio, nella misura concordata con le scuole richiedenti, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta stessa.

Il Comune garantisce la copertura di non oltre il 70% del monte ore richiesto dalla famiglia in concerto con le Istituzioni Scolastiche (al netto del servizio prestato dall'insegnante di sostegno).

La Giunta Comunale definirà, con successivo provvedimento ed in base alle disponibilità di bilancio, la copertura del monte ore nei limiti di cui al presente Regolamento.

Solo per il primo inserimento nel primo trimestre di ogni anno scolastico, ovvero fino al 31 dicembre, l'intervento di assistenza viene garantito dall'Ente per motivi di solidarietà sociale e di sostegno alle famiglie.

Dal quarto mese, ovvero dal 01 gennaio, il Comune, di concerto con la famiglia, dopo aver valutato le reali esigenze del minore, concorda un piano "definitivo" di assistenza secondo le modalità organizzative ritenute più adeguate per l'interesse del minore.

Il progetto di assistenza sarà oggetto di monitoraggio ed eventuale revisione periodica trimestrale.

A decorrere dal quarto mese, ovvero dal 01 gennaio, il Comune applicherà le seguenti soglie ISEE per la definizione della percentuale di recupero a carico dell'Amministrazione per la fruizione del servizio da parte del nucleo familiare del minore:

Fasce	Soglie	Percentuale di recupero dell'Amministrazione Comunale
Fascia A	Fino a 6.079,59	Zero
Fascia B	Da Euro 6.079,59 a Euro 7.500,00	30%
Fascia C	Da Euro 7.500,01 a Euro 8.500,00	45%
Fascia D	Da Euro 8.500,01 a Euro 9.500,00	60%
Fascia E	Da Euro 9.500,01 a Euro 10.500,00	75%
Fascia F	Da Euro 10.500,01 a Euro 11.500,00	85%
Fascia G	Oltre Euro 11.500,01	100%

Art. 10

Integrazione retta di ricovero per anziani o persone diversamente abili Definizione

Per integrazione della retta di ricovero dell'anziano (di età superiore ai 65 anni) o di persona diversamente abile in struttura protetta si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di utenti che siano inseriti nella rete dei servizi socio-sanitari.

L'integrazione ha luogo solo nel caso in cui l'utente non sia in grado di pagare interamente la retta, fermo restando l'obbligo per le persone civilmente obbligate di cui all'art. 433 del codice civile.

Il Comune può intraprendere specifici atti conservativi per garantire all'Ente il rimborso delle spese eventualmente anticipate, nell'attesa dell'applicazione degli artt. 11 e 12 del presente regolamento.

Nella domanda di integrazione della retta di ricovero, dovrà essere indicata la cifra della retta. Al soggetto ricoverato è garantita – di regola – la conservazione di una quota del proprio reddito per le spese di carattere personale, in misura pari al 20% del reddito mensile e con un limite minimo di Euro 62,00 e massimo di Euro 139,00. Sono fatti salvi i casi di particolare esigenze che saranno valutati, all'occorrenza e di volta in volta, dall'assistente sociale del Distretto Socio Sanitario di Broni.

Alla domanda andrà allegata la relazione del medico.

Nella scelta della RSA si dovrà considerare l'opzione economicamente più vantaggiosa, comunicando in tempo utile (almeno 60 gg. prima salvo ragioni d'urgenza e salvo quanto previsto

dagli interventi del Distretto Socio Sanitario di Broni) all'amministrazione la necessità del ricovero nonché la RSA individuata.

Art. 11

Retta a carico dell'anziano o di persona diversamente abile

L'anziano o la persona diversamente abile è tenuto a pagare la retta di ricovero con:

- a) l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento;
- b) l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie, ecc.);
- c) il patrimonio immobiliare mediante impegni sul patrimonio di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene immobiliare;
- d) i beni mobili.
- e) gli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti al 31/12 dell'anno precedente alla richiesta di partecipazione al costo della retta di ricovero, compresi i sussidi a carattere assistenziale.

Art. 12

Recupero del credito

Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona, per cui si renda necessario un intervento di aiuto, che possieda beni immobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese di ricovero al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge.

Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:

- a) l'iscrizione ipotecaria nei registi immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore da esperire quando il credito vantato dal Comune sia superiore a Euro 5.000,00;
- b) l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
- c) l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza.

Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento.

Art. 13

Integrazione retta di ricovero per anziani o persone diversamente abili Parenti obbligati agli alimenti ex art. 433 c.c.

Al fine di tutelare l'interesse pubblico e l'interesse del soggetto richiedente, i parenti obbligati agli alimenti ex art. 433 c.c. sono convocati allo scopo di assicurare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel fare fronte alle esigenze di carattere economico del richiedente.

Ai parenti obbligati agli alimenti ex art. 433 c.c. verrà richiesto l'ISEE al fine di determinare la quota della retta a loro carico in base alle seguenti fasce di contribuzione:

<u>Fasce</u>	<u>Soglie</u>	<u>Percentuale di recupero dell'Amministrazione Comunale</u>
Fascia A	Fino a Euro 6.079,59	Zero

Fascia B	Da Euro 6.079,59 a Euro 7.500,00	30%
Fascia C	Da Euro 7.500,01 a Euro 8.500,00	45%
Fascia D	Da Euro 8.500,01 a Euro 9.500,00	60%
Fascia E	Da Euro 9.500,01 a Euro 10.500,00	75%
Fascia F	Da Euro 10.500,01 a Euro 11.500,00	85%
Fascia G	Oltre Euro 11.500,01	100%

Il percepimento di sussidi assistenziali per un importo globale annuo sino a Euro 3.300,00 (pensione invalidità civile annuale) comporta l'automatico inserimento del soggetto richiedente e del proprio nucleo familiare nella fascia di contribuzione immediatamente successiva alla fascia di appartenenza.

Il percepimento di sussidi assistenziali per un importo globale annuo superiore a Euro 3.300,00 comporterà, invece, l'inserimento del soggetto richiedente e del suo nucleo familiare nella seconda fascia successiva.

Quando i parenti obbligati agli alimenti, che siano economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, rifiutino o ritardino il loro intervento, il Comune si attiverà in ogni caso, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza.

Il Comune di riserva nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato, mediante azione di rivalsa.

Art. 14

Trasporto soggetti dializzati, diversamente abili e/o soggetti affetti da malattie e/o patologie che richiedono terapie a carattere continuativo in strutture e/o centri specializzati.

La Giunta Comunale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, può concedere aiuti di natura economica a favore di:

- a) soggetti sottoposti a trattamento dialitico;
- b) soggetti diversamente abili;
- c) soggetti affetti da malattie e/o patologie

che richiedono terapie a carattere continuativo in strutture e/o centri specializzati.

L'aiuto di natura economica è concesso sotto forma di contributo per il pagamento del servizio espletato da idonea organizzazione e/o associazione (es. Croce Rossa Italiana, Croce Azzurra, ecc...).

Il richiedente dovrà allegare alla domanda:

- a) la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per la determinazione dell'ISEE
- b) l'importo degli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti ivi compresi quelli a tassazione separata ed i sussidi a carattere assistenziale.
- c) idonea documentazione medica comprovante la patologia e/o malattia per cui necessitano terapie a carattere continuativo
- d) idonea documentazione attestante le spese di trasporto sostenute
- e) certificazione di invalidità e/o accompagnamento rilasciata dalla competente ASL.

Il Comune approverà un progetto assistenziale di concerto con la famiglia ed il Servizio Sociale.

Il Comune concede un contributo annuo massimo di Euro 3.200,00 a favore dei soggetti che presentano un ISEE inferiore al minimo vitale così come definito all'art. 5 del presente regolamento.

Le soglie di contribuzione in presenza di ISEE superiore al minimo vitale sono così determinate:

ISEE da Euro 6.079,59 a Euro 10.000,00 contributo annuo massimo Euro 2.000,00

ISEE da Euro 10.000,01 a Euro 15.000,00 contributo annuo massimo Euro 1.400,00

Qualora la spesa sostenuta annualmente dal richiedente risulti inferiore ai contributi massimi previsti dal presente regolamento, l'entità del contributo sarà rapportata fino a concorrenza dell'effettiva spesa sostenuta e debitamente documentata.

Per le situazioni di particolare indigenza e fragilità economica e/o sociale, l'Amministrazione Comunale, in concerto e/o su proposta con i servizi sociali, può intervenire mediante la concessione di un contributo annuo superiore al massimo previsto, nel limite degli stanziamenti di bilancio.

Art. 15

Trasporto soggetti diversamente abili e/o soggetti affetti da malattie e/o patologie che richiedono terapie non continuative in strutture e/o centri specializzati (trasporti occasionali)

La Giunta Comunale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, può concedere aiuti di natura economica a favore di:

- soggetti diversamente abili;
- soggetti affetti da malattie e/o patologie

che richiedono terapie a carattere NON continuativo in strutture e/o centri specializzati (trasporti occasionali).

L'aiuto di natura economica è concesso sotto forma di contributo per il pagamento del servizio espletato da idonea organizzazione e/o associazione (es. Croce Rossa Italiana, Croce Azzurra, ecc...)

Il richiedente dovrà allegare alla domanda:

- la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per la determinazione dell'ISEE
- l'importo degli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti ivi compresi quelli a tassazione separata ed i sussidi a carattere assistenziale.
- idonea documentazione medica comprovante la patologia e/o malattia per cui necessitano terapie a carattere non continuativo
- idonea documentazione attestante le spese di trasporto sostenute
- certificazione di invalidità e/o accompagnamento rilasciata dalla competente ASL.

Il Comune concede un contributo annuo massimo di Euro 300,00 a favore dei soggetti che presentano un ISEE inferiore al minimo vitale così come definito all'art. 5 del presente regolamento.

L'unica soglia di contribuzione in presenza di ISEE superiore al minimo vitale è così determinata:

ISEE da Euro 6.079,59 a Euro 8.000,00 contributo annuo massimo Euro 180,00

Il percepimento di sussidi assistenziali per un importo globale annuo sino a Euro 3.300,00 (pensione invalidità civile annuale) comporta l'automatico inserimento del soggetto richiedente e del proprio nucleo familiare nella fascia di contribuzione immediatamente successiva alla fascia di appartenenza.

Il percepimento di sussidi assistenziali per un importo globale annuo superiore a Euro 3.300,00 comporterà, invece, l'inserimento del soggetto richiedente e del suo nucleo familiare nella seconda fascia successiva.

Qualora la spesa sostenuta annualmente dal richiedente risulti inferiore ai contributi massimi previsti dal presente regolamento, l'entità del contributo sarà rapportata all'effettiva spesa sostenuta e debitamente documentata.

ART. 16

Integrazione della retta di frequenza in strutture a centro diurno a favore di soggetti diversamente abili (es. Servizio di Formazione all'Autonomia).

Per garantire il pieno godimento dei diritti dell'utenza richiedente la prestazione, la Giunta Comunale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e nei termini che verranno successivamente previsti, può integrare la retta di frequenza in strutture a centro diurno a favore di persone diversamente abili (es. Servizio di Formazione all'Autonomia, ecc...).

Solo per il primo inserimento nel primo trimestre di ogni anno scolastico, ovvero fino al 31 dicembre, l'intervento di assistenza viene garantito dall'Ente per motivi di solidarietà sociale e di sostegno alle famiglie.

Dal quarto mese, ovvero dal 01 gennaio, il Comune, di concerto con la famiglia, dopo aver valutato le reali esigenze dell'interessato, concorda un piano "definitivo" di assistenza secondo le modalità organizzative ritenute più adeguate per l'interesse del richiedente / beneficiario del servizio.

A decorrere dal quarto mese, ovvero dal 01 gennaio, il Comune applicherà le seguenti soglie ISEE per la definizione della percentuale di recupero a carico dell'Amministrazione per la fruizione del servizio da parte del beneficiario (con riferimento all'ISEE del solo beneficiario stesso)

Fasce	Soglie	Percentuale di recupero dell'Amministrazione Comunale
Fascia A	Fino a 6.079,59	Zero
Fascia B	Da Euro 6.079,59 a Euro 7.500,00	30%
Fascia C	Da Euro 7.500,01 a Euro 8.500,00	45%
Fascia D	Da Euro 8.500,01 a Euro 9.500,00	60%
Fascia E	Da Euro 9.500,01 a Euro 10.500,00	75%
Fascia F	Da Euro 10.500,01 a Euro 11.500,00	85%
Fascia G	Oltre Euro 11.500,01	100%

Il Comune, in concerto con la struttura, può svolgere progetti in loco per garantire il benessere dei disabili con possibilità di contributo da parte dell'Ente; l'entità del contributo è determinato con successivo provvedimento della Giunta Comunale, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Ove necessario, sentito il parere dei Servizi Sociali e/o dei presidi sanitari ed assistenziali, può essere nominato un Amministratore di Sostegno per la miglior gestione e tutela dei diritti del beneficiario.

Art. 17

Pubblicità del Regolamento

Copia del presente Regolamento, ai sensi della legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione in qualunque momento.

Art. 18

Riservatezza dati personali

L'acquisizione delle dichiarazioni, così come ogni altra informazione richiesta ai fini del presente Regolamento troveranno accoglienza in apposite strutture comunali. Il trattamento e l'acquisizione dei dati personali relative alle dichiarazioni avverranno nel pieno rispetto Legge n. 196 del 30.06.2003 e successive modifiche ed integrazioni, a tutela e garanzia della privacy di ogni cittadino.

COMUNE DI ARENA PO

PROVINCIA DI PAVIA

Codice ente 11142	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. 57 in data: 15.10.2009	

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: Integrazione al Regolamento Comunale per interventi Sociali

L'anno **duemilanove** addì **quindici** del mese di **ottobre** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:

1 - MORGANTI VALERIA	Presente	8 - GIRALDELLI GIUSEPPE		
2 - ACCORSI ROBERTO		9 - LUCCHINI SIRO		
3 - BELFORTI ALESSANDRO		10 - MARTINELLO FEDERICO		
4 - BOTTO ROBERTO		11 - MERIGGI FEDERICO		
5 - BREGA PAOLO		12 - SCAGNI ANDREA		
6 - CORDINI GIOVANNI		13 - VERCESI EMILIO		
7 - DELLAVALLE ROBERTO				

Totale presenti **1**

Totale assenti **0**

Assiste il Segretario Comunale Sig. **LOMBARDI TERESA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **MORGANTI VALERIA** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime legalmente espressa

DELIBERA

- 1 di affidare alle Commissioni congiunte Scuola – Finanze il monitoraggio periodico del servizio di assistenza scolastica a favore di alunni diversamente abili, come indicato nella premessa del presente atto;
2. di integrare il Regolamento Comunale per Interventi Sociali all'art. 9 come segue:

Art. 9

Assistenza scolastica a favore di alunni diversamente abili

L'assistenza scolastica a favore di alunni diversamente abili è concessa dalla Giunta Comunale per concorrere, per quanto di propria competenza, insieme alle Istituzioni Scolastiche, alla salvaguardia del diritto all'educazione ed all'istruzione degli alunni diversamente abili nelle sezioni di scuola dell'infanzia, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.

Le scuole predispongono, per ogni alunno con handicap grave, residente nel Comune e che abbia necessità di assistenza ad personam in ambito scolastico, una specifica richiesta all'Assessorato all'Istruzione del Comune stesso.

Le eventuali richieste di assistenza vengono inoltrate dai dirigenti scolastici entro il 30 giugno di ciascun anno.

Il Comune, in presenza di richieste inoltrate secondo le modalità e i tempi sopraindicati, eroga il servizio di assistenza, nella misura concordata con le istituzioni scolastiche, a partire dal primo giorno di scuola di ogni anno scolastico.

Qualora la richiesta di personale assistente venga presentata ad anno scolastico già iniziato, per l'emergenza di bisogni imprevisi, il Comune eroga il servizio, nella misura concordata con le scuole richiedenti, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta stessa.

Il Comune garantisce la copertura di non oltre il 70% del monte ore richiesto dalla famiglia in concerto con le Istituzioni Scolastiche (al netto del servizio prestato dall'insegnante di sostegno).

La Giunta Comunale definirà, con successivo provvedimento ed in base alle disponibilità di bilancio, la copertura del monte ore nei limiti di cui al presente Regolamento.

Solo per il primo inserimento nel primo trimestre di ogni anno scolastico, ovvero fino al 31 dicembre, l'intervento di assistenza viene garantito dall'Ente per motivi di solidarietà sociale e di sostegno alle famiglie.

Dal quarto mese, ovvero dal 01 gennaio, il Comune, di concerto con la famiglia, dopo aver valutato le reali esigenze del minore, concorda un piano "definitivo" di assistenza secondo le modalità organizzative ritenute più adeguate per l'interesse del minore.

Il progetto di assistenza sarà oggetto di monitoraggio ed eventuale revisione periodica trimestrale.

A decorrere dal quarto mese, ovvero dal 01 gennaio, il Comune applicherà le seguenti soglie ISEE per la definizione della percentuale di recupero a carico dell'Amministrazione per la fruizione del servizio da parte del nucleo familiare del minore

Fasce	Soglie	Percentuale di recupero dell'Amministrazione Comunale
Fascia A	Fino a Euro 5.956,60	Zero
Fascia B	Da Euro 5.956,61 a Euro 7.500,00	30%
Fascia C	Da Euro 7.500,01 a Euro 8.500,00	45%

Fascia D	Da Euro 8.500,01 a Euro 9.500,00	60%
Fascia E	Da Euro 9.500,01 a Euro 10.500,00	75%
Fascia F	Da Euro 10.500,01 a Euro 11.500,00	85%
Fascia G	Oltre Euro 11.500,01	100%

4. di demandare agli Uffici Comunale per l'integrazione del Regolamento Comunale per Interventi Sociali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 15.09.2009 così come indicato nella presente deliberazione e per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to MORGANTI VALERIA

IL CONSIGLIERE

/

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LOMBARDI TERESA

Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LOMBARDI TERESA

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì

Il Segretario Comunale



DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

- ☐ La presente deliberazione divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
- ☐ La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Arena Po, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Teresa Lombardi

COMUNE DI ARENA PO
PROVINCIA DI PAVIA

Codice ente 11142	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. 25 in data: 26.09.2011	

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: Modifica articoli 14 e 16 del Regolamento per gli Interventi Sociali

L'anno **duemilaundici** addi **ventisei** del mese di **settembre** alle ore **19.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - MORGANTI VALERIA	Presente	8 - GIRALDELLI GIUSEPPE	Presente	
2 - ACCORSI ROBERTO	Assente	9 - LUCCHINI SIRO	Presente	
3 - BELFORTI ALESSANDRO	Presente	10 - MARTINELLO FEDERICO	Assente	
4 - BOTTO ROBERTO	Presente	11 - CAPELLI ANDREA	Presente	
5 - BREGA PAOLO	Presente	12 - SCAGNI ANDREA	Presente	
6 - CORDINI GIOVANNI	Presente	13 - VERCESI EMILIO	Presente	
7 - DELLAVALLE ROBERTO	Presente			

Totale presenti **11**

Totale assenti **2**

Assiste il **Segretario Comunale DOTT. MASSIMO VALLESE** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **MORGANTI VALERIA** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO**

/

IL RAGIONIERE

Silvia Emanuelli

F.to

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.151, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario di questo Comune,

ATTESTA

l'esistenza della copertura finanziaria relativa all'impegno di spesa da assumere con il presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

/

IL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera di C.C. n. 25 del 26.09.2011

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 25.01.2005 di approvazione del Regolamento per Interventi Sociali e le successive deliberazioni di modifica al medesimo;

Richiamati il D.Lgs. 109/98 e il D.Lgs. 130/2000 e successive modifiche ed integrazioni di individuazione dei criteri uniformi di valutazione della situazione economica e di calcolo dell'ISEE;

Richiamati il DPCM 221/99, DPCM 305/99, DM 29.07.1999 ed in particolare il DPCM 242/2001 avente ad oggetto "Regolamento concernente modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999 n. 221, in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e di individuazione del nucleo familiare per i casi particolari, a norma degli articoli 1, comma 2 e 3 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000 n. 130;

Il Sindaco illustra le modifiche proposte al Regolamento Comunale per Interventi Sociali sottolineando come l'intento delle stesse sia quello di tutelare in maniera ancora più forte e agevolare l'utenza.

In particolare, la modifica all'art. 14 (*"Trasporto soggetti dializzati, diversamente abili e/o soggetti affetti da malattie e/o patologie che richiedono terapie a carattere continuativo in strutture e/o centri specializzati"*) permette la realizzazione di progetti assistenziali personalizzati in favore degli utenti, di concerto con i Servizi Sociali, con un innalzamento del contributo annuo massimo erogabile da parte dell'ente sia per i soggetti che presentano un ISEE inferiore al minimo vitale (così come definito dall'art. 5 del regolamento stesso) che per quelli che presentano invece un ISEE superiore al minimo vitale, nonché la previsione, per i casi di particolare fragilità, di un contributo maggiore a garanzia e tutela della dignità della persona e dell'integrità psicofisica dell'interessato.

La modifica dell'art. 16 (*"Integrazione della retta di frequenza in strutture a centro diurno a favore di soggetti diversamente abili"*) invece riguarda l'introduzione di sette soglie ISEE per la definizione della percentuale di recupero a carico dell'Amministrazione per la fruizione del servizio da parte del beneficiario unitamente alla possibilità, ove necessario e sentito il parere dei Servizi Sociali e/o dei presidi sanitari ed assistenziali, di nominare un Amministratore di Sostegno per la miglior gestione e tutela dei diritti del beneficiario.

Ritenuto, dunque, modificare gli articoli 14 e 16 del Regolamento introducendo le integrazioni di cui alla sottolineatura dell'allegato documento;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Il Sindaco pone in votazione la modifica;

Con i seguenti voti:

presenti: 11

votanti: 11

favorevoli: 11 unanimità

contrari: 0
astenuti:0

DELIBERA

per quanto in premessa, che si intende qui integralmente riportato, di approvare le modifiche al "Regolamento Comunale per Interventi Sociali" introducendo negli articoli 14 e 16 dello stesso le integrazioni di cui alla sottolineatura dell'allegato documento.

Successivamente con la seguente votazione:

presenti: 11
votanti: 11
favorevoli: 11 unanimità
contrari: 0
astenuti:0

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Fascia B	Da Euro 6.079,59 a Euro 7.500,00	30%
Fascia C	Da Euro 7.500,01 a Euro 8.500,00	45%
Fascia D	Da Euro 8.500,01 a Euro 9.500,00	60%
Fascia E	Da Euro 9.500,01 a Euro 10.500,00	75%
Fascia F	Da Euro 10.500,01 a Euro 11.500,00	85%
Fascia G	Oltre Euro 11.500,01	100%

Il percepimento di sussidi assistenziali per un importo globale annuo sino a Euro 3.300,00 (pensione invalidità civile annuale) comporta l'automatico inserimento del soggetto richiedente e del proprio nucleo familiare nella fascia di contribuzione immediatamente successiva alla fascia di appartenenza.

Il percepimento di sussidi assistenziali per un importo globale annuo superiore a Euro 3.300,00 comporterà, invece, l'inserimento del soggetto richiedente e del suo nucleo familiare nella seconda fascia successiva.

Quando i parenti obbligati agli alimenti, che siano economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, rifiutino o ritardino il loro intervento, il Comune si attiverà in ogni caso, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza.

Il Comune di riserva nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato, mediante azione di rivalsa.

Art. 14

Trasporto soggetti dializzati, diversamente abili e/o soggetti affetti da malattie e/o patologie che richiedono terapie a carattere continuativo in strutture e/o centri specializzati.

La Giunta Comunale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, può concedere aiuti di natura economica a favore di:

- a) soggetti sottoposti a trattamento dialitico;
 - b) soggetti diversamente abili;
 - c) soggetti affetti da malattie e/o patologie
- che richiedono terapie a carattere continuativo in strutture e/o centri specializzati.

L'aiuto di natura economica è concesso sotto forma di contributo per il pagamento del servizio esperito da idonea organizzazione e/o associazione (es. Croce Rossa Italiana, Croce Azzurra, ecc...).

Il richiedente dovrà allegare alla domanda:

- a) la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per la determinazione dell'ISEE
- b) l'importo degli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti ivi compresi quelli a tassazione separata ed i sussidi a carattere assistenziale.
- c) idonea documentazione medica comprovante la patologia e/o malattia per cui necessitano terapie a carattere continuativo
- d) idonea documentazione attestante le spese di trasporto sostenute
- e) certificazione di invalidità e/o accompagnamento rilasciata dalla competente ASL.

Il Comune approverà un progetto assistenziale di concerto con la famiglia ed il Servizio Sociale.

Il Comune concede un contributo annuo massimo di Euro 3.200,00 a favore dei soggetti che presentano un ISEE inferiore al minimo vitale così come definito all'art. 5 del presente regolamento.

Le soglie di contribuzione in presenza di ISEE superiore al minimo vitale sono così determinate:

ISEE da Euro 6.079,59 a Euro 10.000,00 contributo annuo massimo Euro 2.000,00

ISEE da Euro 10.000,01 a Euro 15.000,00 contributo annuo massimo Euro 1.400,00

Qualora la spesa sostenuta annualmente dal richiedente risulti inferiore ai contributi massimi previsti dal presente regolamento, l'entità del contributo sarà rapportata fino a concorrenza dell'effettiva spesa sostenuta e debitamente documentata.

Per le situazioni di particolare indigenza e fragilità economica e/o sociale, l'Amministrazione Comunale, in concerto e/o su proposta con i servizi sociali, può intervenire mediante la concessione di un contributo annuo superiore al massimo previsto, nel limite degli stanziamenti di bilancio.

Art. 15

Trasporto soggetti diversamente abili e/o soggetti affetti da malattie e/o patologie che richiedono terapie non continuative in strutture e/o centri specializzati (trasporti occasionali)

La Giunta Comunale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, può concedere aiuti di natura economica a favore di:

- soggetti diversamente abili;
- soggetti affetti da malattie e/o patologie

che richiedono terapie a carattere NON continuativo in strutture e/o centri specializzati (trasporti occasionali).

L'aiuto di natura economica è concesso sotto forma di contributo per il pagamento del servizio esperito da idonea organizzazione e/o associazione (es. Croce Rossa Italiana, Croce Azzurra, ecc...)

Il richiedente dovrà allegare alla domanda:

- la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per la determinazione dell'ISEE
- l'importo degli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti ivi compresi quelli a tassazione separata ed i sussidi a carattere assistenziale.
- idonea documentazione medica comprovante la patologia e/o malattia per cui necessitano terapie a carattere non continuativo
- idonea documentazione attestante le spese di trasporto sostenute
- certificazione di invalidità e/o accompagnamento rilasciata dalla competente ASL.

Il Comune concede un contributo annuo massimo di Euro 300,00 a favore dei soggetti che presentano un ISEE inferiore al minimo vitale così come definito all'art. 5 del presente regolamento.

L'unica soglia di contribuzione in presenza di ISEE superiore al minimo vitale è così determinata:
ISEE da Euro 6.079,59 a Euro 8.000,00 contributo annuo massimo Euro 180,00

Il percepimento di sussidi assistenziali per un importo globale annuo sino a Euro 3.300,00 (pensione invalidità civile annuale) comporta l'automatico inserimento del soggetto richiedente e del proprio nucleo familiare nella fascia di contribuzione immediatamente successiva alla fascia di appartenenza.

Il percepimento di sussidi assistenziali per un importo globale annuo superiore a Euro 3.300,00 comporterà, invece, l'inserimento del soggetto richiedente e del suo nucleo familiare nella seconda fascia successiva.

Qualora la spesa sostenuta annualmente dal richiedente risulti inferiore ai contributi massimi previsti dal presente regolamento, l'entità del contributo sarà rapportata all'effettiva spesa sostenuta e debitamente documentata.

ART. 16

Integrazione della retta di frequenza in strutture a centro diurno a favore di soggetti diversamente abili (es. Servizio di Formazione all'Autonomia).

Per garantire il pieno godimento dei diritti dell'utenza richiedente la prestazione, la Giunta Comunale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e nei termini che verranno successivamente previsti, può integrare la retta di frequenza in strutture a centro diurno a favore di persone diversamente abili (es. Servizio di Formazione all'Autonomia, ecc...).

Solo per il primo inserimento nel primo trimestre di ogni anno scolastico, ovvero fino al 31 dicembre, l'intervento di assistenza viene garantito dall'Ente per motivi di solidarietà sociale e di sostegno alle famiglie.

Dal quarto mese, ovvero dal 01 gennaio, il Comune, di concerto con la famiglia, dopo aver valutato le reali esigenze dell'interessato, concorda un piano "definitivo" di assistenza secondo le modalità organizzative ritenute più adeguate per l'interesse del richiedente / beneficiario del servizio.

A decorrere dal quarto mese, ovvero dal 01 gennaio, il Comune applicherà le seguenti soglie ISEE per la definizione della percentuale di recupero a carico dell'Amministrazione per la fruizione del servizio da parte del beneficiario (con riferimento all'ISEE del solo beneficiario stesso)

Fasce	Soglie	Percentuale di recupero dell'Amministrazione Comunale
Fascia A	Fino a 6.079,59	Zero
Fascia B	Da Euro 6.079,59 a Euro 7.500,00	30%
Fascia C	Da Euro 7.500,01 a Euro 8.500,00	45%
Fascia D	Da Euro 8.500,01 a Euro 9.500,00	60%
Fascia E	Da Euro 9.500,01 a Euro 10.500,00	75%
Fascia F	Da Euro 10.500,01 a Euro 11.500,00	85%
Fascia G	Oltre Euro 11.500,01	100%

Il Comune, in concerto con la struttura, può svolgere progetti in loco per garantire il benessere dei disabili con possibilità di contributo da parte dell'Ente; l'entità del contributo è determinato con successivo provvedimento della Giunta Comunale, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Ove necessario, sentito il parere dei Servizi Sociali e/o dei presidi sanitari ed assistenziali, può essere nominato un Amministratore di Sostegno per la miglior gestione e tutela dei diritti del beneficiario.

Art. 17

Pubblicità del Regolamento

Copia del presente Regolamento, ai sensi della legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione in qualunque momento.

Art. 18

Riservatezza dati personali

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to MORGANTI VALERIA

IL CONSIGLIERE

/

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Massimo Vallese

Publicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addì, **03 OTT 2011**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Massimo Vallese

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo

Addì **03 OTT 2011**



Il Segretario Comunale

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

- ☐ La presente deliberazione divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
- ☒ La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Arena Po, li **03 OTT 2011**

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Massimo Vallese